



Agenzia per la  
Coesione Territoriale



Agenzia  
per l'innovazione, lo sviluppo  
e la sicurezza del territorio  
www.agrorinascce.org



OGGETTO DELL'APPALTO: riqualificazione del parco agroalimentare del complesso agricolo "la balzana", bene confiscato sito nel comune di S. Maria la fossa – “1° lotto funzionale opere infrastrutture primarie e secondarie del parco agro-alimentare dei prodotti tipici della regione Campania”.

Bando di gara per l'affidamento di servizi d'ingegneria per la selezione di professionisti da incaricare per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie - Lotto 1.

– CUP: D16E19000110001

– CIG: 8737460C14

### Risposta alla Faq n°1 del 25/08/2021

In esito ai quesiti posti per la gara di cui all'oggetto, si rappresenta quanto in appresso:

1. *si chiede preciso chiarimento sulle richieste presenti al paragrafo “18. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” dove viene espressamente richiesto un parametro mirato a conoscere l'entità dei lavori per cui si sono svolti servizi come segue: ... ”a) espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e specificatamente relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni ID pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori: ... ”.*

*Invece nella colonna requisito si rimanda all'importo dei corrispettivi ricevuti o fatturati per tali prestazioni, per cui ritengo ci sia una forte incongruenza e soprattutto una forte limitazione ai concorrenti soprattutto in relazione al parametro richiesto al punto 18b).*

**RISPOSTA:** Non si ritiene condivisibile tale osservazione in quanto gli importi delle prestazioni sono univocamente definiti per entità dei lavori per singola categoria e relativo compenso prestazionale (*entrambi stimati dal progetto di SFTE*), e opportunamente dettagliati nello schema di contratto dei servizi in allegato al bando.

L'ammontare presumibile del corrispettivo della prestazione, e dei relativi sub-corrispettivi, sono stati desunti da quanto previsto dal D.M.17/06/2016 ed indicati nella tabella relativa al par.fo 5 del disciplinare. Pertanto, la prestazione sia in termini di lavori che di onorario si ritiene univocamente definita, e nessuna “*presunta limitazione*” si coglie imputabile al concorrente in ragione del requisito da dover dimostrare in termini di importo del compenso (*ovviamente lordo*) correlato all'importo dei lavori corrispondente; la dimostrazione dei requisiti e parimenti attuabile in funzione dei due parametri fissati come indicato al par.fo 18, lett. a) e b).

2. *Nel bando di gara si legge: “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso art.95, comma 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.” mentre invece il disciplinare è relativo ad una offerta tecnica.*

**RISPOSTA:** Nessuna incongruenza si rileva nel bando con il disciplinare in quanto il citato art.95, fa capo al comma 3 che recita:

“sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: ...*omissis*”. Il disciplinare al par.fo 30), richiama parimenti l'articolato anzidetto, e precisa i riferimenti alla lett.b) della modalità specifica di valutazione, che è l'attuazione della presente procedura.

### Risposta alla Faq n°2 del 26/08/2021

1. *Il documento DGUE\_Lotto\_1\_150721.docx nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico, fa riferimento alle categorie SOA non applicabili nel caso di servizi di ingegneria. Si tratta di un refuso?*

**RISPOSTA:** il riferimento alla identificazione della “categoria SOA” è ovviamente non connesso al servizio di ingegneria ma di una modulistica generale di lavori, servizi e forniture standard, per cui non se ne deve tener conto, e va modificato lo stesso in funzione di quanto di competenza

**Risposta alla Faq n°3 del 24/08/2021**

1. *Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, non è stato fissato un limite massimo (20%).*

**RISPOSTA:** effettivamente i tempi concessi rispetto a quanto fissato al par.fo 6) del disciplinare di Gara ovvero di 50 gg per il PD e 30 gg per il PE, al par.fo 29), prevedono un’offerta massima in riduzione di giorni 15 per ognuna delle fasi di progettazioni ovvero sia una percentuale del 37% circa rispetto alla durata complessiva.

Pertanto, si ritiene provvedere a rettificare il disciplinare d’appalto in tali limiti portandoli a **giorni 10** per il progetto definitivo ed a **giorni 6** per il progetto esecutivo, per complessivi 16 gg, rientrante nel limite anzidetto.

**Risposta alla Faq n°4 del 24/08/2021**

2. *L’importo dei due servizi di punta richiesti non è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l’importo dei lavori, per ogni classe e categoria.*

**RISPOSTA:** Con riferimento paragrafo 18) del disciplinare, tabella lett.b), l’Ufficio di Agrorinascce ha applicato un valore più selettivo per i requisiti, maggiore pari ad “1”. Nel prendere atto che al punto 2.2.21, lett.c), delle Linee guida Anac, relativa alla dimostrazione dell’avvenuto svolgimento di prestazioni riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, il limite degli importi debbono essere ricompresi tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato, pur prendendo atto che tali riferimenti non sono normativi e vincolanti ma indicativi, per il *favour participationis* si ritiene accogliere la segnalazione.

Pertanto si provvederà a rettificare il disciplinare d’appalto nella tabella di cui alla lett.b) come segue:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato	x [var.le tra 1 e 2]	Requisito: imp. serv. / imp. lavori	
EDILIZIA	Infrastrutture stradali -urbanizz. primaria	V.02	2.094.100,00	0,80	38.400	1.675.280
STRUTTURE	Strutture Speciali.	S.01	1.047.000,00	0,80	36.800	837.600
IMPIANTI	Impianti Elettrici e Speciali a servizio delle Costruzioni.	IA.03	2.094.100,00	0,80	71.200	875.280
IMPIANTI	Impianti meccanici, idrici e fognari a servizio delle costruzioni.	IA.01	1.000.00,00	0,80	38.400	800.000
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>					<b>€184.800</b>	<b>€4.188.160</b>

### Risposta alla Faq n° 5 del 09/09/21

1. *In relazione a quanto previsto al paragrafo 18 del disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale, si segnala una contraddizione nel senso che, da un lato, si prevede (correttamente) che i concorrenti debbano aver realizzato negli ultimi 10(dieci) anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni ID pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori (nel caso dell'elenco dei servizi) e pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori (nel caso dei servizi di punta), dall'altro, in ciascuna delle relative tabelle si quantifica l'importo da dimostrare con riferimento ai servizi di ingegneria e non con riferimento al valore dei lavori appartenenti ad ognuna delle categorie oggetto di affidamento. La previsione contenuta nelle predette Tabelle contrasta sia con quanto disposto dalle Linee Guida n. 1, al paragrafo 2.2.2. lett. b) e c) "Requisiti di partecipazione" sia con quanto previsto nel Bando tipo n. 3, secondo cui l'importo di ogni classe e categoria, relativa ai servizi da affidare, va rapportato a quello dei lavori e non a quello dei servizi. In ragione di quanto sopra si chiede di voler specificare (in ottemperanza di quanto disposto dalle Linee Guida n. 1 e dal Bando Tipo n. 3) che l'importo dei requisiti di capacità tecnica professionale (sia l'elenco dei servizi che i servizi di punta) che i concorrenti devono dimostrare va rapportato all'importo dei relativi lavori (quindi pari a 2 volte nel caso dell'elenco dei servizi e pari allo 0,80 nel caso dei servizi di punta).*

**RISPOSTA.** Non si ritiene che ci sia alcun contrasto nelle tabelle riportate al **par.fo 18**), in quanto coerenti con quanto fissato nella *Tabella di pag. 10, par.fo 5*), che detta i parametri base di riferimento in termini sia di corrispettivo e di valore del lavoro stimato, distinto per singola categoria prevista da moltiplicare per 2, per il requisito di cui alla lett.b), e per 0,80 per il requisito di cui alla lett.c).

Pertanto, noti gli importi lavori stimati per ogni singola categoria prestazionale e moltiplicati per i fattori 2 o 0,80, come fissati da questo bando, risultano univocamente determinati i valori degli importi richiesti a cui riferirsi, senza che debbano essere richiamati altri parametri formali. Ciò resta univocamente definivo anche con riferimento ai compensi economici stimati che restano determinati sulla base degli importi anzidetti, e che da detti importi stessi sono stati ricavati.

Pertanto, in applicazione alle linee guida n.1 dell'ANAC, facendo riferimento al punto 2.2.2.1, per entrambe le tipologie di requisiti si ritengono univocamente definiti gli importi stimati dei lavori cui si riferiscono le prestazioni, calcolati con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti alle tipologie di lavori corrispondenti a quelle oggetto dell'affidamento corrispondenti, come detto, agli importi dei servizi riportati in uguale forma.

Ciò nondimeno, come già operato per la tabella di cui alla lett.b) del par.fo 18, dove si sono riportate le colonne dimensionali degli importi lavori come anzidetto, si riporta di seguito anche per la lett.a) analoga tabella implementata in maniera opportuna, ma non necessaria come anzidetto, con gli importi a cui far riferimento per quanto al quesito richiamato.

#### **TABELLA RIEPILOGATA PER IL LOTTO 1**

<b>Categoria</b>	<b>Destinazione funzionale</b>	<b>ID opere</b>	<b>Importo stimato</b>	<b>x[<i>var.le tra 1 e 2</i>]</b>	<b>Requisito: imp. serv. / imp. lavori</b>	
EDILIZIA	Infrastrutture stradali -urbanizz. primaria	V.02	2.094.100,00	2	96.000	4.188.200

STRUTTURE	Strutture Speciali.	S.01	1.047.000,00	2	92.000	2.094.000
IMPIANTI	Impianti Elettrici e Speciali a servizio delle Costruzioni.	IA.03	2.094.100,00	2	178.000	2.188.200
IMPIANTI	Impianti meccanici, idrici e fognari a servizio delle costruzioni.	IA.01	1.000.00,00	2	96.000	2.000.000
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>					<b>€. 462.000,00</b>	<b>€10.470.400</b>

**Risposta alla Faq n° 6 del 09/09/21**

2. *Il paragrafo 9 del disciplinare di gara prevede che “l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto....”. In relazione a tale previsione si osserva che l’art. 93, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”. Come emerge dal tenore letterale, il comma 10 dell’art. 93 esclude, in toto, l’applicazione del medesimo articolo (e quindi di tutti gli altri commi) agli appalti per l’affidamento dei servizi di progettazione (come nel caso di specie), il che significa che a questi ultimi appalti non si applica neanche il comma 8 del medesimo art. 93 secondo cui “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. In ragione di tale previsione normativa si chiede di rettificare la previsione della lex di gara escludendo l’obbligo di presentare, in sede di offerta, la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, mantenendo semplicemente l’obbligo di presentazione in sede di stipula del contratto della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice. In ogni caso si rammenta che la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva non trova applicazione nel caso di micro, piccole e medie imprese. Si rappresenta, infine, che la previsione di un simile adempimento, non previsto dalla legge, comporta l’introduzione di una potenziale causa di esclusione dalla gara che sarebbe nulla in quanto contraria al principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 ultimo capoverso, del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui “ i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.*

**RISPOSTA.** Pur condividendo in linea di principio quando asserito nel suddetto quesito, né si annota però la parzialità, in quanto non esplicitativo nella sua interezza delle articolazioni giuridiche correlate e delle finalità ed aspettative che la stazione appaltante si propone. In via preliminare si conferma che nessun pregiudizio o potenziale causa di esclusione si potrà paventare, in quanto la richiesta avanzata si potrebbe formare e concretizzare solo

all'atto dell'individuazione dell'aggiudicatario dell'affidamento. La dichiarazione non è certo esclusiva al proseguimento della procedura di gara, né pregiudizievole, come paventa il candidato, in quanto la mancata dichiarazione appare solo come una volontà strumentale non pregnante in ragione della finalità a cui si riferisce.

Come è ben noto, cfr...*“ai sensi dell'art.103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo della progettazione) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: Agrorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza sul territorio”*.

Ciò è facoltà della SA, e quindi è indubbio che per ognuno dei candidati, qualunque sia la natura dello stesso, tale condizione, una volta aggiudicato l'affidamento, risulterà da adempiere; ciò è avvalorato anche dalle linee guida ANAC, che al par.fo 4, punto 4.1. declama l'impegno del candidato, una volta aggiudicato l'affidamento, a stipulare la polizza definitiva (ultimo periodo di tale articolo).

### **Risposta alla Faq n° 7 del 09/09/21**

*Con riferimento all'elemento T/1 - "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta", facente parte del contenuto della Busta B - Offerta Tecnica (art. 28 del Disciplinare di Gara), viene chiesto di presentare un massimo di nr. 3 servizi riferiti a progetti di livello definitivo o esecutivo.*

*Si chiede se in luogo di servizi di progettazione possono essere presentati anche servizi riferiti a direzione dei lavori e/o servizi riferiti a verifica preventiva della progettazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016).*

### **RISPOSTA:**

No, non è possibile. In relazione al par.fo 28) siamo nel campo della progettazione definitiva ed esecutiva, per cui l'ambito dell'offerta tecnica deve essere di proposte che sia comparabili tra loro. I servizi menzionati non lo sono.